

CITTÀ DI LODI



---

*Settore 6. Qualità dell'ambiente e Sviluppo sostenibile - OO.PP.*

PROGETTO: Progetto per la realizzazione di orti urbani in zona Selvagreca –  
Lodi

IMPORTO A BASE D'ASTA € 86.086,14

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

OTTOBRE 2010

IL PROGETTISTA

## Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la realizzazione di orti urbani in zona Selvagreca, secondo il progetto elaborato dall'ufficio tecnico comunale settore 6, e più precisamente:

- preparazione del terreno;
- realizzazione parcheggio e marciapiedi esterni ed interni agli orti eseguiti in misto stabilizzato;
- fornitura e posa in opera di rete plastificata per recinzione;
- fornitura e posa in opera di cancelletti di ingresso ad ogni singolo orto;
- fornitura in opera di assi in legno trattato in autoclave per perimetrazione orti;
- fornitura e posa di casetta ricovero attrezzi;
- formazione platea di fondazione per le casette di ricovero attrezzi;
- fornitura e posa di arredo esterno;
- realizzazione di pozzo per uso irriguo;
- realizzazione rete idrica;
- fornitura e posa in opera di punto acqua per ogni singolo orto;
- fornitura e posa in opera di pozzetti in cls

## Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto è evidenziato nella sottostante tabella per un totale di €. 88.748,60 di cui 2.662,45 come oneri per la sicurezza, oltre ad €. 79.362,12 come somme a disposizione.

L'importo degli oneri della sicurezza in sede progettuale sarà indicato nel bando di gara quale non soggetto a ribasso d'asta e verrà pagato a parte.

## Art. 3 - QUADRO ECONOMICO INIZIALE DELL'INTERVENTO

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	86.086,14
Oneri relativi alla sicurezza	€.	<u>2.662,45</u>
Importo a base d'appalto	€.	88.748,60
IVA 20% sulla base d'appalto	€.	17.749,72
Incentivi alla progettazione interna	€.	1.774,97
Somma a disposizione per realizzazione casette ricovero attrezzi	€.	32.000,00
IVA 20% sulla fornitura delle casette ricovero attrezzi	€.	6.400,00
Arredo esterno	€.	10.000,00
IVA 20% sulla fornitura dell'arredo esterno	€.	2.000,00
Imprevisti compreso IVA	€.	4.437,43
Allacciamenti	€.	<u>5.000,00</u>
Importo complessivo dell'opera	€.	168.110,72

#### **Art. 4 - SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno affidati con il sistema della **Procedura negoziata** ad offerte segrete, con contratto da stipulare **a corpo**, con il criterio del massimo ribasso per come stabilito degli art. 82 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

#### **Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione lavori.

#### **Art. 6 - INVARIABILITA' DEL PREZZO – ELENCO PREZZI**

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:

- a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

#### **Art. 7 - LAVORI IN ECONOMIA**

I lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per l'esecuzione di varianti in corso

d'opera possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti dalla direzione lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto;

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla direzione, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale .

## **Art. 8 - NUOVI PREZZI**

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato;

In alternativa la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'Appaltatore .

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti.

**Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.**

## **Art. 9 – CONDIZIONI DELL'APPALTO**

**Nell'accettare** i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'Appaltatore dichiara :

- a. Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b. Di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti .

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

## **Art. 10 – VARIAZIONI DEI LAVORI**

L'Appaltatore si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre variazioni nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche .

## **Art. 11 – ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura prevista dalla vigente normativa.

Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fidejussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro.

In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltatore fino all'adempimento delle condizioni suddette .

## **Art. 13 – SABAPPALTO**

Il subappalto di parte delle opere sarà regolato dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

Resta inteso che l'affidamento di tali lavori resta, comunque, soggetto alla preventiva approvazione dell'Appaltatore e della direzione lavori.

## **Art. 14 – CONSEGNA DEI LAVORI**

L'Appaltatore si impegna a consegnare i lavori entro **120 giorni** dalla data di stipulazione del contratto.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.

In tal caso l'appaltatore procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggiore danno.

Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dall'ente appaltante, l'appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro sostenute.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese.

In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

## **Art. 15 – IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 7 giorni dalla data di consegna all'impianto di cantiere.

Entro 15 giorni dalla data di consegna l'Appaltatore dovrà, inoltre, presentare alla direzione lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera.

In mancanza di tale programma l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze l'Appaltatore si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'Appaltatore.

In tal caso, qualora la modifica così disposta comporti un maggior onere per l'Appaltatore, questi avrà diritto ad un equo compenso.

## **Art. 16 – DIREZIONE LAVORI**

L'ente appaltante è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, in tale sua veste, assumerà ogni responsabilità civile e penale.

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, la direzione

dei lavori, ove non potesse essere eseguita dall'Ufficio di direzione costituito presso l'ente appaltante, dovrà essere affidata nell'ordine ad uno dei soggetti previsti alle lettere a - b e c comma 2, dell'articolo 130. L'ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l'appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

#### **Art. 17 – SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi.

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 18 – VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la direzione lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

#### **Art. 19 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE**

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, resta fissato **in giorni 120 (centoventi)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

**La penale per ogni giorno di ritardo viene stabilita ai sensi dell'art. 117 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99 ;**

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista una penalità pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al

10 %;

#### **Art. 20 – PROROGHE**

L'appaltatore per cause non imputabili a lui può richiedere proroga sul termine di ultimazione dei lavori .

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 21 – DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

#### **Art. 22 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi , norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale , le norme U.N.I. , C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

#### **Art. 23- MISURAZIONE DEI LAVORI**

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute;

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

#### **Art. 24 – CONTABILITA' DEI LAVORI**

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- a. Il giornale dei lavori;
- b. I libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- c. Le liste settimanali;
- d. Il registro di contabilità;
- e. Gli stati di avanzamento lavori;
- f. I certificati di pagamento;
- g. Il conto finale ;

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

#### **Art. 25 – CONTO FINALE**

Il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltatore per i relativi adempimenti.

#### **Art. 26 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'appaltatore riceverà il pagamento in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento lavori che verranno emessi ogni qualvolta l'importo dei lavori avrà raggiunto la cifra di **€. 60.000,00**, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute a garanzia.

La rata di saldo verrà liquidata dopo l'approvazione del collaudo e previo accertamento dell'adempimento dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

La contabilizzazione delle opere a misura sarà fatta in base alla quantità dei lavori eseguiti applicando l'Elenco Prezzi contrattuale.

I lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

## **Art. 27 - ANTICIPAZIONI**

In base alla normativa vigente non sarà concessa nessuna anticipazione.

## **Art. 28 – ONERI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;
- L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- La completa applicazione della normativa vigente;
- La predisposizione del piano operativo di sicurezza e la nomina di un responsabile ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica;
- L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- La vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- La pulizia del cantiere;
- La fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori;
- La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- La preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto, eventualmente omessi nei disegni di progetto allegati al contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori;
- Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.

## **Art. 29- PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria

iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti a osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle vigenti in cantiere;
- L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

### **Art. 30 – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

### **Art. 31 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori può sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'appaltante in conseguenza della sospensione.

### **Art. 32 – COLLAUDO**

Al termine dei lavori si procederà con le operazioni di collaudo finale che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro il termine ultimo di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo dopo due anni dall'emissione del medesimo, decorso tale termine il collaudo si intende approvato.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell'appaltante.

### **Art. 33 – ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE**

Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

### **Art. 34 – GARANZIE**

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e successive normative e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere o a risarcire le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Appaltante.

### **Art. 35 – CONTROVERSIE**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, il responsabile del provvedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale

verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore .  
Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica , amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

### **Art. 36 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'appaltatore .  
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto , l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza :

- a. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c. delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi
- e. di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme C.N.R., C.E.I., U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate);

Resta tuttavia stabilito che la direzione lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, anche se non espressamente citati nel presente capitolato.

### **Art. 37 – APPLICAZIONE D.LGS 81/2008**

Ai sensi dell'art. 90 del Dlgs 81/2008 il Responsabile del Procedimento nomina il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il Responsabile alla Sicurezza in fase di progettazione il quale redige il piano della sicurezza.

L'appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori. L'appaltatore dovrà consegnare all'ente appaltante, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione:

- il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,

Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata al regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore di cantiere e al coordinatore della sicurezza. L'appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'ente appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2 bis, della D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.

#### **Art. 38 - MATERIALI**

Per quanto riguarda la descrizione dei materiali si farà riferimento alle norme indicate dal **CAPITOLATO GENERALE** approvato con **D.P.R. 145/2000**, che si intende integralmente riportato;

#### **Art. 39 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER LA REDAZIONE DELLA CONTABILITA'**

Per quanto riguarda la misurazione e valutazione dei lavori si farà riferimento alle norme indicate dal **CAPITOLATO GENERALE** approvato con **D.P.R. 145/2000** , che si intende integralmente riportato;

La redazione della contabilità farà riferimento agli art. dal 156 al 175 del Regolamento 554/1999.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom.Giuliana Pellegrino